

LF STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

Avv. Vincenzo Falcucci - & Partners

E. MAIL: info@falcucci-partners.com WEB: www.falcucci-partners.com

Via Caio Mario 8 00192 Roma

Phone + 39 0677591379 + 39 06 76900479 Fax +39 063243725 - +390697618467

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE EX ART.140 BIS COMMA 5. D.LGS.N.206/2005

L'Associazione Organizzazione Europea Vigili Del Fuoco Volontari Di Protezione Civile Roma Prati (Codice Fiscale: 97439160587 - E. Mail: difesambiente@libero.it) in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Ing. Vincenzo Viggiani (Codice Fiscale: VGGVCN47E20H703Z) con sede legale in Roma (RM) alla Via Caio Mario n.8 (c.a.p. 00192) in qualità di sostituto processuale nonché mandatario dei Signori Gaspare Lombardo nato a Trapani il 01.03.1940 .(Codice Fiscale LMBGPR40C01L331Z), Pavesi Massimo nato a Roma il 03.04 1956 (Codice Fiscale PVSMSM56D03H5S01V), Viglietti Raffaele nato il 17.09.1967 a Napoli (Codice fiscale VGLRFL67P17F839W9 ed ai fini del presente atto e successivi ove occorrenti elettivamente domiciliata in Milano corso Buenos Aires 75 (c.a.p.20124) presso lo Studio Legale Internazionale Falcucci - Pizzi & Partners (n. verde 800945945 tel +390225060445 - +39 0225060440) rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Falcucci del Foro di Roma (Codice Fiscale: FLCVCN40A03H501B - E.Mail: vincenzofalcucci@ordineavvocatiroma.org) congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Elisabetta Cinelli del Foro di Roma (Codice Fiscale: CNLLBT75H53H501T - elisabettacinelli@ordineavvocatiroma.org) con l'Avv. Gabriele Maria D'Alesio del Foro di Roma (Codice Fiscale: DLSGRL68M14H501W - E. Mail:gabrielemariadalesio@ordineavvocatiroma.org) con l'Avv. Roberto Marra del Foro di Roma (Codice Fiscale: MRRRRT58L25H501R - E. Mail: robertomarra@ordineavvocatiroma.org) giusta delega in calce.

CONTRO

la Hewlett-Packard Company (HP) in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con sede centrale in Italia, ovvero in Cernusco sul Naviglio (MI) alla Via G. Di Vittorio n.9 (c.a.p. 20063)

OGGETTO: Azione di classe *ex art.140 bis* del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206 (Codice del Consumo) - Diritti dei consumatori *ex art.2* Codice del Consumo - Fondamentale diritto dei consumatori ad una adeguata informazione ai sensi dell'art.2 comma 2. c) Codice del Consumo, quale interesse generale - Contenuto degli obblighi informativi *ex art.5* comma 2. Codice del Consumo - Contenuto minimo delle informazioni *ex art.6* Codice del Consumo - Violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette *ex artt.20* commi 1. e 2., 21 comma 3 Codice del Consumo ovvero adozione di condotte contrarie alla diligenza professionale per omessa dichiarazione dei rischi del prodotto ed omissione di notizie riguardanti un prodotto suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori - Prodotto difettoso *ex art.117* comma 1. a) Codice del Consumo, in specie, difetto di informazione sui rischi connessi all'uso del prodotto allegato - Prodotto non sicuro o "pericoloso" *ex art.104* commi 1., 2., 3. Codice del Consumo - Responsabilità del

produttore - Tutela collettiva dei diritti dei consumatori ex art.140 bis comma 2. b) e c) Codice del Consumo -

Preambolo in punto di FATTO

Il funzionamento delle stampanti laser, delle fotocopiatrici (c.d. periferiche di *output* che trasferiscono su carta le informazioni digitali contenute in un computer) e del fax, comporta l'emissione nell'ambiente circostante di ozono, raggi ultravioletti, rumore, polveri per la stampa o **polveri sottili**.

E' un fatto notorio che le fotocopiatrici, le stampanti laser, il fax sono utilizzati capillarmente nei diversi luoghi di lavoro e la loro presenza è con il tempo divenuta abituale nelle dimore private ossia anche negli ambienti confinati non industriali.

Le **polveri sottili** - classificate in nanopolveri e micropolveri - costituiscono i Composti Organici Volatili c.d. VOCs; essi sono composti organici che evaporano con facilità a temperatura ambiente, comprendendo un gran numero di sostanze eterogenee quali: gli idrocarburi alifatici (dal n-esano al nesadecano e i metilenesani) i terpeni, gli idrocarburi aromatici (benzene e derivati, toluene, o-xilene, styrene), gli idrocarburi clorinati (cloroformio, diclorometano, cloro benzeni) gli alcoli (etanolo, propanolo, butanolo e derivati) gli esteri, i chetoni, le aldeidi (formaldeide).

Negli ultimi anni - anche a livello internazionale - sono stati svolti numerosi studi sulla emissione delle sostanze testé elencate, studi che hanno evidenziato il dannoso e/o pericoloso inquinamento *indoor* che ne deriva.

Il toner contiene normalmente le nanoparticelle di nerofumo ossia delle polveri sottili (impiegate come colorante del toner) che possono alterare la composizione dell'aria negli ambienti confinati, inquinando la stessa e nel contempo, contaminando i beni personali e/o patrimoniali quivi presenti, tanto da provocare effetti negativi simili a quelli del fumo di sigarette "passivo".

Di per sé, il **toner** non è un materiale omogeneo ma una polvere finissima costituita dalla **miscela di diverse sostanze, tra cui il nerofumo o carbon black e lo styrene** (v. *supra*) che - **come riscontrato da molteplici studi** - sono da considerare, se presenti in misura apprezzabile, **effettivamente tossiche per l'uomo**. (Cfr allegato *sub* 1.)

Contenendo sempre nella misura del 50% derivati del carbone o del petrolio, il toner, una volta sottoposto a combustione incompleta, libera nell'aria il benzene. (Fonte: ISPRA - http://www.indoor.apat.it/site/it-IT/AGENTI_INQUINANTI/Chimici/Benzene/Scheda_Riassuntiva.html) (Cfr allegato *sub* 2 pag. 2)

I processi fotochimici di stampa sollecitano con il calore anche la carta, determinando il rilascio di formaldeide.

Queste due sostanze sono classificate dallo IARC (Organismo internazionale di controllo delle sostanze) in classe 1 tra i cancerogeni "certi". (Cfr allegato *sub* 2 pag. 3)

Inoltre, il *carbon black* contiene anche il nitropyrene che, tra quelle elencate, è un'altra delle sostanze cancerogene. (Ovvero: come il benzene, il toluene, etc...)

Al pari delle altre polveri, il toner ha la capacità di percorrere le correnti d'aria naturali degli ambienti chiusi; inoltre, una volta inserita nella stampante, la cartuccia del toner rimane aperta, mentre altra polvere viene dispersa nei meccanismi dei macchinari utilizzati dai consumatori od utenti del prodotto *de quo*.

Si osserva che le nanoparticelle di nerofumo (materiale composto di carbone polverizzato prodotto da una pirolisi controllata di idrocarburi) penetrano nel corpo umano con estrema facilità, in particolare: attraverso l'inalazione, per ingestione, per via dermica ovvero a seguito dei gesti compiuti abitualmente da ciascun individuo.

In merito **alla effettiva tossicità delle sostanze che compongono il prodotto allegato in giudizio**, si richiamano (in via esemplificativa) i risultati cui hanno condotto le ricerche svolte dagli epidemiologi dell'Istituto nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova a seguito della domanda risarcitoria proposta da 19 lavoratori portuali addetti al caric scarico manuale del nerofumo e colpiti da tumore alla vescica tra il 1990 ed il 1999 (vedasi lo studio pubblicato sulla rivista scientifica "*Lancet Agosto 2001*") evidenziando, altresì, lo studio condotto nel novembre 2006 dal Politecnico di Torino - Dipartimento di Scienza

dei Materiali e Ingegneria Chimica - documentato dalla Relazione depositata. (Cfr allegato *sub 3*.)

In particolare, la Relazione redatta dal Politecnico di Torino - Dipartimento dei Materiali e Ingegneria Chimica - esprime delle significative “*considerazioni sulla pericolosità del nerofumo presente nel toner*” (cfr allegato *sub 3*. pag.3) specificando che l’*apparato respiratorio* costituisce “*il sistema maggiormente attaccato dagli inquinanti particellari*” relativi al prodotto devoluto in giudizio.

In specie, è stata riscontrata la plausibilità biologica riguardo al **rischio legato al nerofumo di tumori polmonari, vescicali, del cavo orale nonché delle alte vie respiratorie.**

Lo **styrene** può invece **provocare emopatie maligne (leucemia) ed altri processi patologici.** (cfr allegato *sub 4*. pag.55)

Inoltre, “*Recenti studi hanno dimostrato che particelle di dimensione nanometrica possono,...., raggiungere lo stesso cervello*”. (Cfr allegato *sub 3*. pag. 4)

Più volte i *media* hanno divulgato i rischi connessi all’utilizzo del toner, informando, ad esempio, come la “*Procura di Torino*” abbia *sostenuto che le “ammine aromatiche, come il nerofumo, (componente del toner) sarebbero all’origine di 14 decessi....”* rinviando a giudizio per questa ragione i manager della relativa azienda. (Cfr allegato *sub 5*.)

Attesi i fatti storici esposti - puntualmente riscontrabili *per tabulas* - si evidenzia che il produttore del toner è obbligato a corredare il prodotto *de quo agitur* di una scheda di sicurezza che deve specificarne, tra l’altro, la composizione nonché le precauzioni da osservare nel relativo utilizzo, per evitare ai consumatori un oggettivo ed antiggiuridico danno e/o un ingiusto stato di pericolo, imponendo un approccio prudente e delle adeguate soluzioni tecniche.

Le schede di sicurezza SDS (*Safety Data Sheet*) costituiscono il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e sulle relative miscele, in quanto illustrano le informazioni necessarie riguardo alle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche nonché di pericolo per l’ambiente **funzionali alla corretta e sicura manipolazione delle stesse sostanze e miscele.**

Per questa ragione, le schede di sicurezza consentono:

- al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengano manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutarne il rischio, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che utilizzano dette sostanze;
- agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza.

Le disposizioni per la redazione delle schede di sicurezza sono contemplate dal Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n.1907/2006 del 18 dicembre 2006 c.d. Regolamento R.E.A.CH. (G.U.E.L. 396 del 30 dicembre 2006) regolamento emesso in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Si precisa che l’allegato II del dedotto Regolamento R.E.A.CH. è stato modificato ai sensi del Regolamento (UE) n.453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010, fonte concernente la registrazione, la valutazione e la restrizione delle sostanze chimiche (R.E.A.CH.) acronimo di *Registration, Evaluation, Authorizaion of Chemicals*.

La redazione della c.d. SDS è, quindi, obbligatoria nel caso devoluto e tale obbligo traduce ed esplicita lo spirito del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 - c.d. T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - decreto che prescrive delle norme e detta delle linee guida a tutela della salute nei luoghi di lavoro per la valutazione del rischio chimico. (Cfr art.15 D.Lgs. n.81/2008)

Per queste fondamentali ed oggettive ragioni giuridiche, la scheda tecnica del toner - tenuta anche ad elencare le sostanze chimiche contenute nel prodotto di cui è causa -

assume un'importanza centrale nella fattispecie concreta. (Cfr allegato *sub* 6 pagg.17 e 18)

Di contro, la Società convenuta non ha corredato il toner prodotto e di cui è causa, di una scheda tecnica di sicurezza valida, che rappresenti l'effettiva tossicità dei rispettivi componenti e le relative misure precauzionali da adottare.

In particolare, la confezione del toner prodotto dalla Hewlett-Packard Company (HP) - **recante a stampa la data "...2010 Hewlett-Packard..."** - nonché la documentazione presente all'interno della confezione di detto toner (cfr allegati *sub* 8. e 7.):

1-non riportano il codice CAS delle sostanze impiegate. Il codice CAS indica gli studi eseguiti su tali sostanze e gli esperimenti condotti per verificarne l'effetto cancerogeno;
2-non individuano le sostanze realmente emesse dai macchinari (ad esempio: da una stampante laser) per effetto dell'utilizzo del toner prodotto dalla controparte ed offerto al pubblico;

3-non indicano lo spessore o la dimensione della polvere relativa al toner *de quo*, da cui dipende, in effetti, l' "estensione della penetrazione nelle vie respiratorie" delle particelle di nerofumo, (cfr allegato *sub* 3. pag.3) Inoltre, tale indicazione renderebbe conoscibile il possibile assorbimento della narrata polvere tramite la cute;

4-non forniscono alcuna particolare precauzione di utilizzo a tutela di chi manipola il toner prodotto dalla Società convenuta. (Ad esempio: circa l'impiego dei guanti protettivi e della mascherina)

Tali gravi omissioni colpevoli non possono affatto ritenersi sanati dalla laconica dichiarazione (cfr allegato *sub* 7.): **"Per le schede tecniche sulla sicurezza dei materiali per i materiali di consumo HP, visitare il sito <http://www.hp.com/go/msds>.**

La documentazione allegata - posteriore alla data del 15 agosto 2009 e in quanto tale, soggetta alla vigente normativa che legittima l'azione di classe esperita - rappresenta, quindi, l'ammissione espressa della controparte che il rispettivo prodotto non è, oggettivamente, corredato della prevista scheda tecnica di sicurezza.

La HP - anziché fornire ai consumatori la dovuta scheda tecnica - si limita, infatti, a richiamare, genericamente, un *website* (v. *supra*) il cui accesso rappresenta un onere per i consumatori, obbligando gli stessi a dotarsi di uno strumento informatico per la *navigazione in rete*, che aggiunge al grave inadempimento della controparte un ingiustificato onere a danno degli istanti.

Ma vi è di più.

Il documento informativo *de quo*, intestato "HP" (cfr allegato *sub* 7.) indica, dichiaratamente, che: **"HP si impegna a fornire ai clienti informazioni sulle sostanze chimiche presenti nei prodotti in conformità con i requisiti legali, ad esempio REACH (regolamento CE N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio). E' possibile reperire le informazioni di natura chimica relative al prodotto sul sito Web: www.hp.com/go/reach."**

Il contenuto espresso - riscontrabile per *tabulas* - dell'anzidetto documento formato dalla controparte integra l'ennesima ammissione di inadempimento ingiustificato consumato dalla Società convenuta, atteso che, dichiarando di volersi impegnare a fornire ai consumatori/utenti le informazioni dovute ex lege in merito alle sostanze chimiche presenti nei prodotti offerti al pubblico, la HP riconosce e comprova di non avere affatto e tuttora assolto agli obblighi legali di informazione cui sono sottesi gli interessi devoluti in giudizio da parte attorea.

Invero: la divulgazione di una informazione costituisce un fatto giuridico; di contro: la volizione di assumere un impegno - non adempiuto - alla informazione rappresenta un mero moto psichico interno, privo di alcuna efficacia giuridica nei confronti dei terzi aventi diritto.

Peraltro, il reiterato richiamo del citato *website* da parte della HP deprime di effettività i diritti dei consumatori, cui la Società convenuta - soggetto economicamente più forte - non ha reso né continua a rendere, immediatamente noti i rischi del prodotto offerto derivanti dall'utilizzo del toner negli ambienti confinati

DIRITTO

In via preliminare

Ammissibilità della domanda attorea ex art.140 bis comma 6. Codice del Consumo.

Le vigenti norme legali ammettono l'esercizio dell'azione di classe, nelle fattispecie concrete consumate dopo la data del 15 agosto 2009, a tutela dei diritti identici spettanti ai consumatori finali del bene prodotto dalla Società convenuta.

Si premette che l'art.2 comma 1 del Codice del Consumo riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa e favorendo le iniziative tese a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

L'art. 140 *bis* del Codice del Consumo contempla l'azione di classe ed individua nei consumatori e negli utenti i soggetti legittimati all'esercizio della stessa.

L'azione *de qua*, finalizzata alla effettiva protezione dei consumatori, realizza l'esigenza di tutela collettiva legata alla economia di massa; in particolare, l'art.140 *bis* comma 1. del Codice del Consumo statuisce che l'azione di classe può essere promossa da "*ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa*" potendo "*agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni*".

Pertanto: il consumatore può esercitare individualmente l'azione dedotta o - come nella fattispecie concreta, mediante una associazione - ovvero un comitato, che ricevono la legittimazione ad agire dagli interessati.

L'art.140 *bis* comma 2. del Codice del Consumo propone una interpretazione estensiva dei soggetti legittimati alla azione esperita, recitando, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera c) che l'azione di classe tutela:

- "*i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale*";

- "*i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette....*"

Le norme testé trascritte hanno, quindi, coniato le ipotesi legali che fondano l'azione di classe proposta nel caso di specie.

Nel merito:

1. Il fondamentale diritto dei consumatori ad una informazione adeguata ex art.2 comma 2. c) del Codice del Consumo e le relative violazioni consumate dalla Società convenuta in danno degli istanti

In limine, la difesa attorea evidenzia alla valutazione dell'Interprete l'oggettiva asimmetria informativa caratterizzante il rapporto fra consumatore e produttore, atteso che, anche per differenze di natura economica, il produttore dispone di un maggior numero di fonti e/o di dati informativi sull'oggetto della relativa attività professionale.

La consapevolezza del premezzo divario fra il potere conoscitivo del produttore (professionista) ed il modesto grado di conoscenza ovvero di conoscibilità del consumatore, ha indotto sia il legislatore comunitario che quello interno ad attribuire una crescente rilevanza al **diritto dei consumatori ad una informazione adeguata**.

Nel sancire, dichiaratamente, come "*fondamentale*" il diritto *de quo dicitur* ai sensi dell'art.2 del Codice del Consumo, il legislatore nazionale non si è limitato a richiedere al

produttore l'adempimento dell'obbligo ad una generica informazione, ma ha preteso dal citato professionista una informazione *“adeguata”*, precisandone i caratteri con una serie di norme generali e speciali.

In effetti, nel presiedere la materia devoluta, **lo spirito delle norme vigenti traduce la manifesta volontà del legislatore di tutelare la persona del consumatore, a prescindere dalla conclusione o meno, di un contratto con il produttore.**

Peraltro, la contemplata necessità di garantire delle informazioni adeguate non è finalizzata soltanto alla protezione dell'interesse particolare del consumatore, rispondendo anche alla esigenza di tutela di un interesse pubblico.

Difatti, **la tutela del consumatore non deve essere esclusivamente intesa come protezione dei relativi interessi economici, ma anche come salvaguardia della sua sicurezza, che corrisponde ad un interesse sostanziale dell'intera collettività.**

La difesa attorea osserva che la volontà del legislatore interno risulta, in merito, espressamente dichiarata *ex art.5 comma 2. del Codice del Consumo*, che recita: *“Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.”*

Il riferimento alla **sicurezza** è finalizzato a fornire ai consumatori una informazione sui rischi del prodotto e sulle modalità di utilizzazione corretta del medesimo (cfr. in Dottrina Sorrentino) al fine di garantire la salvaguardia dell'integrità fisica e dei beni dei consumatori.

In questa ottica, l'informazione sulla sicurezza si rivela affatto coerente con il dettato costituzionale, visto che, ai sensi dell'art.41 II comma Cost., la sicurezza umana costituisce un limite alla iniziativa economica privata, riallacciandosi alla stessa legislazione comunitaria ovvero alla Dir. 1985/374/CE, attuata con il D.P.R. 24 maggio 1988 n.224 in tema di responsabilità del produttore, che qualifica, *ex art.1*, **come difettoso il prodotto che non offra la dovuta sicurezza.**

Il legislatore ha così conferito alla adeguata informazione del consumatore una rilevanza di carattere pubblicistico, informazione che, ai sensi dell'art.5 comma 3. del Codice del Consumo deve anche essere espressa in modo **chiaro e comprensibile**, sì da assicurare, primariamente, la consapevolezza del consumatore.

Inoltre, mentre il dedotto art.5 comma 2. del Codice del Consumo regola il **contenuto essenziale dell'obbligo di informazione**, l'art.6 del Codice cit. ne disciplina il **contenuto minimo**, rappresentando, perciò, il mezzo per realizzare l'interesse giuridico sotteso al citato art.5.

Il dedotto art.6 del Codice del Consumo si attaglia, oltre ogni ragionevole dubbio, alla fattispecie concreta - evidenziando la grave responsabilità della Società convenuta - visto che l'articolo richiamato recita, dichiaratamente, che: *“1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:....d) alla eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente....”*

Le rappresentate omissioni consumate dalla controparte, puntualmente riscontrabili dai documenti depositati in Cancelleria ed intestati *“HP”*, (cfr allegati *sub 7. e sub 8.*) hanno impedito l'informazione in senso stretto degli istanti ossia il conseguente processo di elaborazione concettuale dei dati da parte dei consumatori del toner prodotto dalla Società convenuta.

Peraltro, lo spirito della norma richiamata esplicita che le dovute indicazioni di **materiali** o di **sostanze potenzialmente pericolose** (cfr art.6. d) del Codice cit.) non è solo finalizzata alla garanzia della completa informazione del consumatore, ma anche a soddisfarne le esigenze imperative rappresentate dall'interesse alla prevenzione di danni

che potrebbero derivare, ad esempio, da sostanze chimiche, sostanze atte, anche solo potenzialmente, a pregiudicare la persona fisica dei consumatori.
Alfine, in punto di diritto, si osserva che l'art. 6. d) del Codice del Consumo deve essere letto congiuntamente agli artt.102 e seguenti del Codice cit. in materia di sicurezza dei prodotti.

2. Adozione da parte della Società convenuta di pratiche commerciali scorrette in violazione del divieto di cui all'art. 20 comma 1. del Codice del Consumo

In particolare:

A. Condotta della convenuta contraria alla diligenza professionale per omessa dichiarazione dei rischi del prodotto allegato, ex art. 20 comma 2. del Codice del Consumo, rivelatasi, nella fattispecie, idonea a falsare in misure apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in relazione al prodotto *de quo*

L'azione di classe proposta nel caso concreto risulta incardinata sotto l'ampia etichetta del dedotto art.140 *bis* comma 2. c) del Codice del Consumo, esperibile anche al di fuori di un contratto comunque concluso con i consumatori e con gli utenti.

In particolare, l'art.140 *bis* comma 2. c) del Codice del Consumo lascia intendere inequivocabilmente, postulando imprescindibilmente, che i consumatori nei cui confronti siano state compiute pratiche scorrette divengano, per ciò solo, titolari di un diritto al risarcimento dei danni che ne siano derivati, diritto suscettibile di essere fatto valere (anche) nell'ambito di giudizi promossi attraverso un'azione di classe.

Si osserva che la normativa di settore sanziona come pratiche scorrette certe condotte (attive e/o omissive) assunte dalle imprese e riferibili agli standard di qualità ed efficienza previsti dall'**art. 2 del Codice cit.**, articolo che, fra gli altri, **riconosce come fondamentali i diritti dei consumatori e degli utenti alla tutela della salute, alla sicurezza dei prodotti, ad una adeguata informazione, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà.**

In punto di diritto, si richiama la disciplina di modifica del Codice del Consumo (cfr artt. 18 - 27 *quater*) di cui al Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n.146, concernente la correttezza nella esplicazione del commercio, decreto attuativo della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

Novità precipua della normativa (comunitaria e nazionale) si rinviene nel divieto generale delle pratiche commerciali scorrette. (Cfr art.20 comma 1 Codice cit..)

L'accezione di "*pratica commerciale*" ex art. 18 comma 1 d) del Codice del Consumo è invero estesissima, includendo *qualsiasi* condotta posta in essere da un professionista che sia "*in relazione*" con la "*promozione, vendita o fornitura*" di un prodotto.

Per evitare che le relative pratiche commerciali vengano giudicate contrarie alla diligenza professionale (sulla *definizione* di diligenza professionale cfr l'art.18 comma 1. h) del Codice del Consumo) il professionista è obbligato ad adottare tutte e soltanto, le cautele, le misure di salvaguardia, la cura e la competenza che nel suo settore di attività siano imposte dai principi generali di correttezza e buona fede.

In merito, la difesa attorea argomenta che l'individuazione del livello di competenza ed attenzione delle cautele nonché della tipologia di comportamenti che possono considerarsi imposti dalla buona fede e dalla correttezza nello specifico caso concreto, postula l'ineludibile necessità di tenere in adeguata considerazione:

-da un lato, le "*esigenze di protezione delle categorie di consumatori*" ex art.39 Codice cit.,

-dall'altro, le peculiarità caratterizzanti il "settore di attività" del professionista, che, nella fattispecie devoluta, interagisce con interessi fondamentali dei consumatori. (V. *supra*, diritto alla salute, alla sicurezza, alla adeguata informazione, etc....)

Come dedotto e ampiamente documentato, nel caso di specie la controparte ha immesso sul mercato il toner di cui è causa - ovvero un prodotto potenzialmente tossico per l'uomo

- in confezione del tutto non idonea a tutelare i consumatori e con una scheda tecnica di sicurezza non rispondente alle norme vigenti, che impongono, fra l'altro, di esplicitare ai consumatori sia i rischi derivanti dall'utilizzo del prodotto *de quo* sia le precauzioni di utilizzo dello stesso.

La difesa attorea evidenzia, inoltre, che la Società convenuta ha adottato in modo seriale l'allegata condotta omissiva .

Pertanto: il fatto omissivo seriale della controparte integra una effettiva violazione della diligenza professionale che avrebbe dovuto presiederne la condotta, considerato il relativo settore di attività, gestita professionalmente dalla HP per immettere sul mercato un prodotto il cui normale utilizzo, senza le dovute precauzioni d'uso, è in effetti risultato dannoso e/o pericoloso per i consumatori.

In punto di diritto, ne deriva la scorrettezza della allegata pratica commerciale dell'impresa convenuta ed il conseguente, inconfutabile, fondamento legale dell'azione di classe esercitata *ex art.140 bis* comma 2. c) del Codice del Consumo.

La pratica commerciale della controparte, oltre ad essere "*contraria alla diligenza professionale*", ha falsato e/o è anche risultata idonea a falsare in misura apprezzabile ovvero "*sensibilmente*" il comportamento economico *del consumatore medio che essa* ha raggiunto *o al quale era diretta o del membro medio di un gruppo*, tanto che i consumatori istanti sono stati indotti ad assumere una serie di decisioni che non avrebbero altrimenti preso, integrando la fattispecie di cui all'art.20 comma 2. del Codice cit.. (In materia, si rinvia alla definizione contenuta nell'art.18 comma 1. e) del Codice del Consumo)

La difesa attorea precisa, infatti, che la rilevata irregolarità della scheda tecnica di sicurezza e della stessa etichetta del prodotto devoluto hanno avuto un notevole impatto sulla capacità dei consumatori di assumere una consapevole "*decisione di natura commerciale*"; sulla categoria della "*decisione di natura commerciale*" si rinvia all'art.18 comma 1. m) del Codice cit..

La condotta omissiva della Società convenuta ha, effettivamente, inciso sulle informazioni di cui i consumatori hanno potuto disporre allorché assumevano le rispettive *decisioni commerciali*, in particolare, sottraendo agli attori la possibilità di scegliere con cognizione di causa ossia attraverso decisioni "informate".

L'ampiezza della nozione di "*decisione commerciale*" - autorevolmente evidenziata dalla Dottrina (cfr "*Commentario breve al Diritto dei Consumatori*", De Cristofaro, Zaccaria, Cedam, 2010, pag.150) - consente di valutare la pratica commerciale antiggiuridica (omissiva) della controparte *idonea ad indurre i consumatori istanti ad assumere una decisione che non avrebbero altrimenti preso* e tale da pregiudicare nel caso concreto, oltre ogni ragionevole dubbio:

a) la scelta della stessa identità del prodotto da acquistare per compiere le operazioni di stampa con fotocopiatrici, stampanti laser, fax. Per questa ragione, il motivo testé dedotto è legato da un nesso di congruenza logica al credito risarcitorio allegato dalla difesa attorea a titolo di danno da perdita di *chance*;

b) l'esercizio del diritto di risolvere il contratto di acquisto del toner per i manifesti vizi e/o difetti (di informazione) della cosa venduta;

c) la facoltà di scegliere uno degli istituti previsti dal diritto a tutela degli aventi causa, quale, ad esempio, la sostituzione del prodotto per la stampa pericoloso con un prodotto conforme alle norme di protezione dei consumatori.

Sempre in punto di diritto, si evidenzia che l'omissione avversaria viola anche il precetto dettato dall'art.39 del Codice del Consumo, che recita: "*1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori*".

Infatti, il professionista che non rispetta il dettato dell'art.20 comma 1. del Codice cit. viene certamente meno con la sua condotta anche al precetto di cui al dedotto art.39,

ledendo, nel contempo, uno dei diritti riconosciuti dal legislatore come “fondamentali” ex art.2 comma 2. del Codice cit. ossia il diritto previsto dalla lettera c bis).

Dal momento che la lesione del diritto all’esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà (ex art. 2 comma 2. c bis) del Codice del Consumo) integra gli estremi di un danno ingiusto, il consumatore che sia stato destinatario di una pratica commerciale scorretta è comunque legittimato a pretendere il risarcimento di tutti i danni che gliene siano derivati.

B. Violazione dell’art.21 comma 3. del Codice del Consumo ovvero omissione di notizie riguardanti un prodotto suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori tale da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza

La tutela della sicurezza ha costituito e costituisce, senza soluzione di continuità, l’oggetto di ogni programma legislativo di protezione dei consumatori, tanto che, nel vigente ordinamento giuridico generale, la sicurezza è riconosciuta come diritto “fondamentale” ai sensi dell’art.2 comma 2. b) del Codice del Consumo.

Recita, in particolare, l’art.21 comma 3. del Codice cit.: “E’ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza”.

Dalla formulazione della norma testé trascritta si evince, dunque, che i prodotti pericolosi sono quelli pregiudizievoli per la salute e per la sicurezza e della cui natura pericolosa non sia reso informato il consumatore con idonee avvertenze.

In merito alla oggettiva pericolosità del toner, si rinvia alla ponderosa documentazione probatoria allegata; basti pensare, ad esempio, e come già esposto in punto di fatto, che l’utilizzo del toner per la stampa libera nell’ambiente il benzene, rilasciando la formaldeide ossia delle sostanze classificate dallo IARC in classe 1 fra i cancerogeni certi.

Per i motivi dedotti e scientificamente comprovati, l’utilizzo del toner per le stampanti e/o per le fotocopiatrici laser impone una serie di operazioni orientate alla prudenza e presiedute da idonee soluzioni tecniche; in specie, **quando si manipolano il toner, la stampante, etc.... occorre sempre adoperare gli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) ovvero i guanti e la mascherina.**

Di contro, la Società convenuta non ha corredato il toner di cui è causa di una adeguata confezione e/o etichetta nonché di una scheda tecnica di sicurezza.

In specie, la HP non ha affatto, validamente, esplicitato la tossicità del prodotto di cui è causa, né ha indicato le precauzioni per un corretto utilizzo dello stesso, utilizzo che impone l’impiego di una mascherina e di guanti adeguati alla tossicità del toner, né la Società convenuta ha comunicato le precauzioni funzionali per una corretta prevenzione.

Pertanto, la condotta avversaria ha alterato, falsato, omesso e/o ridotto le informazioni di cui il consumatore necessita per potere formare una serie di decisioni consapevoli rilevanti per la salvaguardia della relativa sfera giuridica personale e patrimoniale.

I fatti storici consentono, quindi, di ritenere **scorretta la pratica commerciale devoluta**, atteso che:

-un **prodotto pericoloso (toner)** integra l’oggetto della pratica commerciale posta in essere dalla controparte,

-il produttore convenuto ha **omesso informazioni sulla pericolosità del citato toner e sulle relative precauzioni d’uso**,

-la dedotta **omissione dell’impresa convenuta risulta, effettivamente, idonea a indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e diligenza; c.d. rapporti di causalità.**

La argomentata presenza del dedotto nesso causale fonda l’allegata consumazione dell’illecito avversario, ossia: il comportamento inconsapevolmente imprudente dei consumatori istanti è stato indotto, in via esclusiva, dalla antigiuridica omissione informativa della controparte.

Inoltre, la difesa attorea evidenzia alla valutazione dell'intestato Interprete che **la conoscenza del pericolo derivante dall'impiego del toner per il funzionamento delle fotocopiatrici, delle stampanti laser e del fax non rappresenta di certo un fatto notorio. Questa circostanza avvalorata, decisamente, l'ammissibilità dell'azione attorea, considerato che: a differenza dei rischi indotti dal fumo di sigaretta, i consumatori del toner allegato non potevano di certo - se non adeguatamente informati a norma di legge dalla Società convenuta - sapere dei rischi derivanti dall'utilizzo del prodotto *de quo agitur*, rischi ormai divulgati a seguito della diffusa campagna informativa.**

Proprio per questo motivo, la HP era e resta, obbligata ad informare, validamente, la parte attrice dei pericoli che derivano dall'uso tipico del prodotto allegato, fornendo ai consumatori gli elementi informativi sufficienti a comprendere l'effettiva portata di tali pericoli e le modalità per evitarli.

In occasione della esposizione odierna, si richiamano i processi instaurati a seguito di azioni di classe in tema di responsabilità da amianto, azioni in cui sono confluiti gli interessi individuali di persone fisiche nonché di altri soggetti dell'attività giuridica quali l'Inail, l'Inps, i sindacati....

Nella fattispecie concreta, la situazione di pericolo cui vengono sottoposti i fondamentali diritti dei consumatori (cfr art.2 comma 2. del Codice cit.) discende dall'utilizzo normale ovvero tipico del toner anziché da un uso improprio di tale prodotto.

C. Sull'elemento psicologico dell'illecito, in specie, delle pratiche commerciali scorrette allegata

In merito all'elemento psichico dell'illecito *de quo dicitur*, l'esponente deduce l'applicabilità nel caso devoluto - instaurato anche per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da pratiche commerciali scorrette - della presunzione (relativa) di colpa contemplata *ex art.2600 III comma c.civ.* ovvero relativa alla ipotesi legale astratta della azione risarcitoria spettante all'imprenditore vittima di un atto di concorrenza sleale.

La deduzione attorea testé esposta risulta confortata dalla autorevole Dottrina. (Cfr Mirone)

Peraltro, nella denegata ipotesi in cui non si valutasse condivisibile tale deduzione giuridica, dovrebbe comunque riconoscersi la sussistenza della colpevolezza avversaria *in re ipsa*, attesa l'effettiva e comprovata *per tabulas*, natura scorretta della pratica svolta dall'impresa convenuta. (Cfr in Dottrina, *ex multis*, Ciatti, Tenella Sillani)

3. Prodotto difettoso di cui è causa ovvero difetto di informazione della Società convenuta sui rischi connessi all'uso del prodotto allegato, ex art.117 del Codice del Consumo

Come premesso, l'azione di classe risulta fondata nella fattispecie anche sul trascritto art.140 *bis* comma 2. b) del Codice del Consumo.

Sul piano del diritto sostanziale, il caso devoluto integra una delle ipotesi legali di cui agli artt. 114 - 127 del Codice cit., cui si rinvia, unitamente alla vigente disciplina codicistica generale.

In particolare, l'art.114 del Codice cit. prescrive che: *"1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto"*.

In punto di rito, (come già esposto) la legittimazione attiva non spetta solo all'acquirente ovvero all'utilizzatore del prodotto sulla base di un rapporto contrattuale, di cortesia o semplicemente di fatto, ma anche a chi - il c.d. *bystander* - pur non essendo utilizzatore del bene difettoso, venga a trovarsi nella sua zona di rischio (ad esempio: in una abitazione privata ovvero in un ufficio) e subisca un pregiudizio a causa dell'uso del prodotto da parte di altri. (Cfr, in Dottrina, Carnevali, Alpa, Nicolini).

L'esponente allega, quindi, la c.d. responsabilità da prodotto, nel caso concreto: "da toner difettoso" della Società convenuta, che ha causato la lesione seriale dei fondamentali diritti "identici" degli istanti.

Nel merito, si richiama la lettera dell'art.117 comma 1. a) del Codice del Consumo, che recita: "*Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;....*"

La difesa attorea osserva che il criterio giuridico contenuto nella trascritta lettera a) della norma di legge richiamata allude, *ictu oculi*, al **difetto di informazione**, illecito fondatamente allegato con l'odierna azione avverso la controparte, ampiamente argomentato con i motivi testé dedotti e riscontrabile *per tabulas*. (Cfr i documenti offerti in comunicazione *sub 7 e sub 8*.)

In effetti, la HP non ha punto offerto al pubblico - come, invece, era ed é obbligata a fare - il toner di cui è causa con un corredo completo e chiaro di istruzioni fornite mediante manuali, foglietti illustrativi, avvertenze, messaggi pubblicitari etc., finalizzati a rendere i consumatori edotti circa le caratteristiche e le precauzioni di impiego del prodotto allegato attraverso l'utilizzo di idonei guanti e mascherina, visto che il prodotto *de quo* è potenzialmente pericoloso per l'uomo. (V. *supra*)

L'esponente riafferma, altresì, il rilievo assunto nel caso di specie dalla circostanza che **gli istanti non possedevano una effettiva capacità di conoscere i rischi derivanti dall'uso proprio - non anomalo ovvero improprio - del toner de quo agitur**, circostanza che concorre ad integrare la allegata difettosità del prodotto della Società convenuta.

4. La natura giuridica della acclarata "responsabilità del produttore"

Nell'affermare che "*il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto*", l'art.114 1. del Codice del Consumo contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva, circoscrivendo l'ambito della responsabilità, in termini soggettivi, alla figura del produttore e in termini oggettivi, ai danni derivanti dai difetti dei relativi beni prodotti. (Cfr *Alpa in Alpa, Bessone Zeno Zencovich, "Obbligazioni e contratti" in Trattato di diritto privato, diretto da Pietro Rescigno, Vol.XIV, t. VI, Torino, 1995, p. 391*)

5. Prodotto di cui è causa non sicuro ovvero pericoloso; in specie: violazione dell'art.104 del Codice del Consumo

Peraltro, la fattispecie concreta integra anche la violazione dell'art.104 del Codice del Consumo, che obbligava ed obbliga la Società convenuta a non immettere sul mercato un prodotto pericoloso per l'integrità personale dei consumatori e/o degli utilizzatori.

Recita, infatti, l'articolo citato che: "*1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri. 2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale e ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo. 3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori....*"

Per le ragioni scientifiche ampiamente illustrate e documentate dalle prove offerte, il toner *de quo agitur* risulta, oltre ogni ragionevole dubbio, un prodotto non sicuro ovvero pericoloso, la cui immissione sul mercato ha consumato la violazione seriale degli

allegati diritti individuali omogenei dei consumatori istanti. (Diritto alla sicurezza, alla serenità, alla informazione,....)

6. La complessa responsabilità del produttore convenuto ed i conseguenti diritti allegati dai consumatori

In particolare:

A. Sulle conseguenze giuridiche della violazione avversaria del divieto delle dedotte pratiche commerciali scorrette

La difesa esponente premette che, non essendo stata prevista dal legislatore alcuna conseguenza privatistica “speciale” per i fatti storici dedotti e dimostrati, troveranno applicazione nel caso devoluto le disposizioni codicistiche relative alla invalidità del contratto ed alla **responsabilità civile**.

In tale contesto, si inserisce l’art.140 *bis* comma 1. del Codice del Consumo, a norma del quale il promotore della azione di classe può agire **“per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”**.

I fatti storici integrano, in particolare, gli elementi costitutivi della responsabilità civile della Società convenuta, la quale, non avendo osservato il divieto di porre in essere pratiche commerciali scorrette ha, certamente, procurato agli istanti il **danno patrimoniale integrato dalla perdita di chance** rappresentata dalla possibilità di scegliere una soluzione tecnica alternativa rispetto alle operazioni di stampa eseguite mediante il toner ovvero con un prodotto potenzialmente pericoloso.

In punto di diritto, la **chance** (o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato risultato o bene) non è una mera aspettativa di fatto, bensì un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione.

La allegata lesione della **chance** costituisce un **danno emergente** ossia la perdita di una entità già esistente nel patrimonio dei consumatori istanti, che formerà oggetto di valutazione ai fini del risarcimento del danno in termini di probabilità definitivamente perduta a causa della condotta illecita del produttore convenuto.

Peraltro, l’art.140 *bis* del Codice cit. legittima gli istanti anche alla azione di ripetizione ossia **“alle restituzioni”** del prezzo pagato per l’acquisto delle confezioni del toner di cui è causa, visto che la pratica commerciale scorretta consumata dalla HP nel caso devoluto è stata, effettivamente, in grado di incidere sulla volontà di una pluralità di consumatori, che allegano anche l’ottenimento dei relativi interessi a decorrere dal giorno del pagamento.

La condotta omissiva della controparte ha, inoltre, cagionato la lesione di molteplici interessi inerenti alle persone dei consumatori, interessi non connotati dalla sola rilevanza economica.

In particolare, dalla mancata (omissione inconfutabile) divulgazione avversaria delle doverose notizie relative alla salute ed alla sicurezza dei consumatori nell’utilizzo del prodotto *de quo*, omissione che ha indotto gli istanti a trascurare le *regole di prudenza e diligenza* sì da integrare la fattispecie di cui all’art.21 comma 3. del Codice del Consumo, può certamente inferirsi, secondo l’*id quod plerumque accidit*, che in ciascuno dei consumatori si è nel tempo determinato - ovvero con la sopravvenuta, tardiva, conoscenza degli inconvenienti legati all’uso normale del toner - un patema d’animo ossia uno stato di preoccupazione per la rispettiva salute (esposta a gravi pericoli) quindi, di turbamento, tensione, ansia transeunte ancorché duratura, che configura una fattispecie concreta di **danno non patrimoniale**.

In merito, l’argomentazione attorea viene, dichiaratamente, confortata dalla autorevole giurisprudenza della Suprema Corte. (Cass. III Sez. Civ. sentenza n.11059/09)

Nella fattispecie, la difesa esponente evidenzia che il danno non patrimoniale allegato è conseguenza di un fatto, ampiamente dimostrato, *rectius*, scientificamente documentato dalla allegazioni offerte.

La difesa attorea evidenzia che il danno non patrimoniale *de quo* (patema d'animo e sofferenza interiore) può essere provato per presunzioni e che la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente, anche a giudizio della Suprema Corte, la "*rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del determinarsi dell'altro secondo criteri di regolarità causale*". (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile sentenza 13.05.2009 n.11059).

Peraltro, l'ingiustificato fatto omissivo antiggiuridico della Società convenuta ha finanche determinato dei riflessi nella vita sociale e di relazione dei consumatori istanti: per i controlli sanitari cui gli stessi sono stati e sono tuttora, costretti a sottoporsi a motivo del contatto con le nocive polveri sottili presenti nel toner normalmente utilizzato e/o manipolato nonché per le conseguenti limitazioni del quotidiano svolgimento della vita ossia del *non facere* esteriore, fatti che integrano gli estremi del **danno esistenziale**.

In merito alla liquidazione del credito risarcitorio relativo agli argomentati danni non patrimoniali, danni che traducono una serie di ingiuste ed inconfutabili, ripercussioni negative sul "valore uomo", la difesa attorea rileva che l'effetto penoso sofferto e subito dai consumatori istanti si è protratto per lungo tempo, assumendo tale durata rilievo ai fini della determinazione del *quantum*.

In punto di diritto, **la difesa attorea evidenzia che i danni non patrimoniali dedotti avverso la HP sono, oggettivamente, connessi alla violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti.**

In particolare, l'esponente domanda il risarcimento dei danni non patrimoniali testé esposti - non in ragione del bene salute di cui all'art.32 Cost. - ma facendo riferimento alla categoria più ampia del diritto al benessere esistenziale, del diritto alla serenità psichica, la cui sponda costituzionale è offerta dall'art.2 Cost..

Per questo motivo, i danni allegati dalla difesa attorea assumono una dimensione collettiva, consentendo la determinazione dell'ammontare risarcibile in modo oggettivo e tipizzato, in assoluta coerenza con lo spirito sotteso all'art.140 bis del Codice del Consumo.

Considerati gli elementi di cognizione allegati e fondatamente argomentati, che caratterizzano il caso concreto, in particolare, attesi:

- la gravità del fatto antiggiuridico omissivo seriale consumato dal produttore convenuto,
- le rilevanti conseguenze per la salute, la sicurezza, la serenità, il benessere esistenziale dei consumatori venuti in contatto con il prodotto *de quo agitur*,
- il lungo periodo in cui la lesione arrecata ha pregiudicato gli interessi dei consumatori, interessi costituzionalmente garantiti,

la difesa che espone allega la richiesta di risarcimento a titolo di danni non patrimoniali, per ciascuno dei consumatori rappresentati e difesi, pari alla somma di € 5.000,00, secondo un criterio equitativo presieduto da una interpretazione prudentiale, se non addirittura minima.

B. Sul danno da prodotto difettoso e/o non sicuro ovvero pericoloso

Il pregiudizio che fonda la domanda risarcitoria proposta con l'odierna azione di classe è implicitamente previsto sin dalla lettera dell'art.2 comma 2. lettera c) del Codice del Consumo, che enuncia, tra i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori ed agli utenti, il narrato **diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità**.

Nel caso di specie, i fatti storici omissivi della Società convenuta hanno sottoposto la persona dei consumatori interessati ad una serie di effettivi e gravi rischi connessi all'utilizzo del prodotto *de quo dicitur*, deteriorando, per l'effetto, la sfera giuridica personale di parte attrice.

Come ampiamente argomentato, il c.d. danno da prodotto difettoso non colpisce solo il consumatore finale, bensì, ogni vittima che sia venuta a contatto con il relativo prodotto, quali: il semplice *bystander*, l'ospite, lo stesso componente della famiglia che non ha acquistato il prodotto.

Gli intenti della normativa comunitaria, della disciplina attuativa e delle regole del Codice del Consumo che hanno recepito la fonte sovranazionale, sono indubbi a tal proposito. (Cfr l'articolo di *Guido Alpa* "L'art.140 bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato" tratto dal sito web <http://www.altalex.com/index.php?idnot=49236>)

La fattispecie concreta integra, come già esposto, una delle ipotesi legali di cui agli artt.114 e seguenti del Codice del Consumo - fonte di diritto interno che ha recepito la Direttiva comunitaria 85/374 confluita nel D.P.R. 24 maggio 1988 n.224 - essendo riferibile alla responsabilità per danni da prodotti difettosi oggetto di tutela ai sensi dell'art.140 *bis* del Codice del Consumo.

Nel merito, si rinvia alla esposizione in punto di fatto, laddove è stato evidenziato ed è riscontrabile *per tabulas*, che la Società convenuta non ha corredato il toner di cui è causa di una valida scheda tecnica di sicurezza. (V. *supra*)

In specie, l'esponente allega il risarcimento dei danni non patrimoniali procurati agli istanti dalla HP attraverso il seriale difetto di informazione, che ha leso il diritto dei consumatori alla serenità psichica, alterata dalla sopravvenuta cognizione delle gravi potenzialità lesive delle sostanze cancerogene presenti nel toner offerto al pubblico dalla convenuta senza la prescritta scheda di sicurezza ovvero in difetto di una valida confezione informativa.

In punto di diritto, la difesa attorea osserva che, alla luce della attuale interpretazione dell'art.2059 c.c. (*Danni non patrimoniali*) e della funzione compensativa-solidaristica assegnata dalla Corte Costituzionale alla norma civile *de qua* (cfr Thiene, *Nuovi percorsi della resp. Civile. Dalla condotta allo status*, 58 ss.) deve considerarsi definitivamente superato ogni ostacolo al ristoro dei pregiudizi non economici nei casi analoghi alla fattispecie devoluta che integra una ipotesi di imputazione oggettiva della responsabilità da prodotto difettoso.

Per quanto attiene la violazione dell'**art.104 del Codice del Consumo, che contempla gli obblighi del produttore e del distributore alla sicurezza**, tale articolo consente, in astratto, il risarcimento dei danni non patrimoniali anche quando non sia rintracciabile la lesione di valori costituzionalmente tutelati nei casi di prodotti difettosi ai sensi dell'art.117 del Codice cit. e che possono essere giudicati pericolosi secondo i criteri dettati dal trascritto art.104.

Invero, i doveri sanciti dall'articolo testé menzionato completano la tutela del consumatore assicurata dalle disposizioni sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso, sanzionando nel caso devoluto l'ennesima ed ingiustificata espressione di pratica commerciale scorretta che legittima l'azione di classe ai sensi dell'art.140 *bis* comma 2. c) del Codice del Consumo.

Rebus sic stantibus,

l'Associazione Organizzazione Europea Vigili Del Fuoco Volontari Di Protezione Civile Roma Prati in persona del legale rappresentante *pro-tempore* ing. Vincenzo Viggiani, come sopra rappresentata e difesa,

CITA

la Hewlett-Packard Company (HP) in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con sede centrale in Italia ovvero in Cernusco sul Naviglio (MI) alla Via G. Di Vittorio n.9

(c.a.p. 20063) a comparire innanzi al Tribunale Civile di Milano sito in Milano alla Via Freguglia n.1 per l'udienza del giorno 05 marzo 2012, ora di rito, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art.168-*bis* c.p.c., con l'invito a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'art.166 c.p.c. nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima della anzidetta udienza, con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in Sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, respinta ogni contraria eccezione e/o deduzione,

-in via preliminare, accertare e dichiarare l'ammissibilità della presente azione di classe ai sensi dell'art.140 *bis* comma 6. del Codice del Consumo, assumendo tutti i conseguenti provvedimenti di legge;

-nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del produttore convenuto in ordine ai fatti storici allegati ovvero

1. in via principale:

a) accertare che la pratica commerciale adottata dall'impresa convenuta è scorretta ovvero illecita,

b) accertare la difettosità nonché la pericolosità del prodotto di cui è causa,

c) accertare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati nella fattispecie concreta dalla convenuta ai consumatori rappresentati nonché agli altri successivamente aderenti nonché i rispettivi diritti di ripetizione;

d) per l'effetto, condannare la controparte alle ripetizioni dovute nei confronti degli istanti ed al risarcimento dei danni complessivamente subiti e sofferti dagli istanti per gli importi determinati secondo i criteri argomentati da parte attrice ovvero per le somme ritenute eque e congrue secondo le specificità del caso devoluto, oltre agli interessi ed alla rivalutazione;

2. in via subordinata:

a) accertare la responsabilità dell'impresa convenuta e conseguentemente, determinare il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme dovute in favore dei consumatori e a carico del produttore citato;

3. condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti, degli onorari di causa ed al rimborso delle spese sostenute nel complesso dalla parte attrice.

In via istruttoria:

senza inversione dell'onere probatorio che rimane a carico della convenuta, la difesa attorea chiede all'intestato Interprete l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di fatto premesse, con riserva di migliore capitolazione e con indicazione dei testimoni di seguito elencati:

-Sig Gianfranco Simoncelli – Salvatore Zito..

Con riserva, altresì, di ulteriormente dedurre, proporre richieste ed indicare testi.

Si producono, in copia, i seguenti allegati:

1. Pagina web: http://it.notizie.yahoo.com/ansa/20070801/th1-salute-australia-stampanti-laser-noc-dee..._datata_02/08/2077 intestata: "Salute:Australia, Stampanti Laser Nocive Come Fumo In Ufficio - Yahoo! Italia Ansa Mer 1 Ago - 12:36" Pagina 1 di 1;

2. Pagine web intestate: "Toner - Wikipedia" tratte da <http://wikipedia.org/wiki/Toner>;

3. Relazione redatta dal Politecnico di Torino - Dipartimento di Scienze dei Materiali e Ingegneria Chimica datata 20 novembre 2006;

4. "Una serpe in seno? Articolo dell'Avv. Vincenzo Falcucci pubblicato sulla rivista "Difesa Ambiente Sicurezza Sul Lavoro" n.2 - Apr/Mag/Giu 2011, pagina 55;

5. Paginaweb: http://www.tgcom.mediaset.it/res/html/popup/stampapopup.shtml?/cronaca/articoli/art..._datata_13/09/2007 di cui a “Tgcom - Stampa” “Ammalato per toner fotocopiatrici” “16/5/2005”;

6. “L’esercizio dell’azione di classe nelle ipotesi di responsabilità dei produttori di toner L’impegno dell’A.N.D.I. a sostegno dello sviluppo delle tecnologie per la tutela della salute e dell’ambiente”. Articolo dell’Avv. Roberto Marra pubblicato sulla rivista scientifica “Ingegneria & Congegni” Numero 1 - giugno 2011, pagine 17 e 18;

7. Documento informativo intestato “HP” presente nella confezione del toner prodotto dalla Società convenuta;

8. Confezione intestata “HP” laserjet e relativa al toner di cui è causa, recante, fra l’altro, a stampa la seguente indicazione “...2010 Hewlett-Packard...”;

Con ogni più ampia riserva.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che, ex art.14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, il valore della presente causa è indeterminabile.e che pertanto, il contributo *de quo* è pari all’importo di Euro 374,00

Ai sensi e per gli effetti dell’art.170 IV comma c.p.c., i sottoscritti difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni previste dalla predetta norma di rito al seguente indirizzo di posta elettronica: vincenzofalucci@ordineavvocatoroma.org

.... li ottobre 2011

Avv. Vincenzo Falcucci

Avv. Elisabetta Cinelli

Avv. Gabriele Maria D’Alesio

Avv. Roberto Marra

Conferiamo mandato all’avv. Vincenzo Falcucci congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Gabriele Maria D’Alesio, avv. Roberto Marra e avv. Elisabetta Cinelli affinché ci rappresentino e difendano in questo giudizio in ogni suo grado e fase, ivi compresa l’eventuale procedura esecutiva, e gli conferiamo ogni potere di legge ivi compreso quello di nominare e farsi sostituire da altri procuratori, conciliare, transigere, incassare e quietanzare nonché di trattare i nostri dati personali sensibili nel rispetto della L.675/96 ai fini del compimento del presente mandato, eleggendo domicilio presso di loro in Milano Corso Buenos Aires 75

Roma Milano 28 ottobre 2011

